

REGOLAMENTO INTERNO DI GESTIONE DELLE ATTIVITA' DEL CONSORZIO

Approvato con Deliberazione dell'Assemblea del 13.12.2016
Rev. 01 con Deliberazione dell'Assemblea del 08.07.2019

CONSORZIO per la RICERCA SANITARIA – CORIS

TITOLO I – PREMESSE

ART. 1 - OGGETTO E NATURA

Il presente Regolamento è predisposto in attuazione a quanto previsto agli artt. 9.3 e 10 dello Statuto del Consorzio.

Il presente Regolamento di funzionamento disciplina gli ambiti di applicazione dell'oggetto sociale declinandoli in specifiche aree di attività e le modalità di attuazione delle stesse, definendo l'organizzazione, gli strumenti e i compiti spettanti a ciascun soggetto con competenze operative.

ART. 2 - DEFINIZIONI

- "CONSORZIO" indica il Consorzio per la Ricerca Sanitaria - CORIS, costituito e sottoscritto tra le parti;
- "SOCIO" indica l'ente, l'istituzione o l'impresa consorziata, con diritto di presenza e di voto nell'Assemblea del Consorzio;
- "PROGETTO DI RICERCA" indica il singolo progetto di ricerca per il quale il Consorzio si propone come promotore o gestore;
- "DIRETTORE SCIENTIFICO" indica il responsabile del coordinamento e della gestione delle attività scientifiche del Consorzio;
- "RESPONSABILE DI PROGETTO" indica il responsabile del coordinamento dell'attività prevista nell'ambito di ciascun progetto di ricerca;
- "OVERHEADS" sono costi strutturali e di supporto alle attività del Consorzio (costi amministrativi, tecnici, logistici).

TITOLO II – ATTIVITA' E GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

ART. 3 - PRINCIPALI AREE DI ATTIVITA' DEL CONSORZIO

Il Consorzio, nell'ambito di quanto previsto all'articolo 3 dello Statuto, operando nel pubblico interesse e senza scopo di lucro, si propone di promuovere, incrementare la ricerca scientifica in ambito sanitario e socio sanitario, attraverso una serie di attività che possono essere suddivise in tre aree:

AREA 1 - Promozione e sostegno alla ricerca scientifica in senso lato, sia essa di base o traslazionale, A FAVORE DEI SOCI

In questa area rientrano (a titolo esemplificativo e non esaustivo):

- supporto nelle attività di fund raising;
- supporto nella stesura di progetti sia di livello regionale che nazionale ed internazionale;
- supporto nelle attività di amministrazione e rendicontazione nell'ambito di progetti finanziati;

- servizi di “peer reviewing”;
- attività di intermediazione scientifica tra gruppi di ricerca per la promozione di progetti;
- supporto nelle fasi di trasferimento tecnologico.

AREA 2 - Gestione dei progetti di ricerca attraverso l’amministrazione dei fondi assegnati.

In questa area rientrano (a titolo esemplificativo e non esaustivo):

- acquisizione di beni, servizi, attrezzature per la realizzazione di progetti;
- selezione e acquisizione di personale necessario alla ricerca;
- ricerca e acquisizione di strutture idonee alla realizzazione del progetto;
- stesura di report e rendicontazione economica di progetto.

AREA 3 - Realizzazione di attività di progettazione, coordinamento, partenariato e valutazione scientifica di progetti di ricerca

In questa area rientrano particolari compiti che possono essere assegnati al Consorzio per la sua esperienza e professionalità in materia, quali:

- valutazione di progetti di ricerca;
- attività di coordinamento di progetti o tavoli tecnici ritenuti di importanza strategica per il soggetto finanziatore;
- gestione (dalla redazione al processo di selezione) di Bandi di ricerca per enti finanziatori.

ART. 4 - COPERTURA DEI COSTI DEL CONSORZIO

A fronte delle attività svolte a favore dei consorziati, il Consorzio potrà trattenere una quota percentuale (overhead) destinata alla copertura dei costi generali di struttura da calcolare in misura variabile a seconda delle tipologie di progetti.

Sui / Per i progetti finanziati dalla Regione Veneto, di norma, non si applica l’overhead.

Il Consorzio potrà inoltre addebitare su specifici progetti gli ulteriori costi sostenuti per la gestione degli stessi.

In ogni caso il Consorzio potrà acquisire dai consorziati servizi o finanziamenti sotto qualsiasi forma, anche in natura, con o senza obbligo di rimborso, sia a titolo oneroso che a titolo gratuito.

TITOLO III – SOGGETTI CON COMPETENZE OPERATIVE

Art. 5 - AMMINISTRATORE DELEGATO (AD)

Nell’ambito delle deleghe ad esso attribuite, l’Amministratore Delegato, per la gestione delle attività del Consorzio, si occupa principalmente di:

- dare esecuzione alle direttive e alle delibere del CDA;
- gestire il fabbisogno amministrativo e finanziario del Consorzio e dei singoli progetti;
- gestire, coordinare e controllare le attività amministrative e le risorse umane del Consorzio;

- promuovere le attività del Consorzio tramite il coinvolgimento di Enti, Università, Aziende Ulss e singoli ricercatori, anche attraverso la stipula di contratti e convenzioni;
- informare adeguatamente gli organi del Consorzio sulla gestione dello stesso.

Art. 6 - DIRETTORE SCIENTIFICO (DS)

Per la realizzazione di quanto previsto all'art.3 del presente Regolamento, il Consiglio di Amministrazione su proposta dell'Amministratore Delegato, nomina un Direttore Scientifico con i compiti di cui all'art. 10 dello Statuto.

Il Direttore Scientifico rimane in carica per la durata del CDA. Lo stesso potrà essere revocato o sostituito, prima della scadenza, in caso di grave inadempimento nell'esercizio della propria attività in relazione al perseguimento degli scopi consortili o per sopraggiunta incompatibilità nello svolgimento dell'incarico.

Il DS può proporre al Consiglio di Amministrazione attraverso l'AD, la nomina di un Comitato Tecnico Scientifico.

Di norma il Direttore Scientifico sarà scelto tra gli operatori degli Enti consorziati, subordinatamente al preventivo assenso dell'Ente da cui dipende.

Il Consiglio può determinare a favore del Direttore Scientifico un'indennità di funzione.

Art. 7 - COMITATO TECNICO SCIENTIFICO (CTS)

Il Comitato Tecnico Scientifico ha finalità scientifico-culturali e di promozione della ricerca di interesse del Consorzio. Ha il compito di supportare il Direttore Scientifico in alcune delle sue attività quali:

- la valutazione di progetti di ricerca;
- l'individuazione delle aree di interesse strategiche in cui attuare gli obiettivi di cui all'AREA 1, così come esposta all'art. 3 del presente Regolamento;
- lo svolgimento di ogni altra attività per cui il Direttore Scientifico ne ravvisi la necessità.

Il CTS è convocato e presieduto dal Direttore Scientifico.

I componenti del CTS, a seconda delle necessità del DS, possono essere convocati collegialmente o singolarmente, anche in audio o video conferenza.

È composto da un minimo di 8 membri, escluso il Direttore Scientifico, nominati sulla base della propria esperienza e preferibilmente tra i soci del Consorzio.

Il CTS rimane in carica per la durata del Direttore Scientifico.

I componenti del CTS, secondo quanto disposto dall'art. 9 del vigente Statuto, sono designati dal Consiglio di Amministrazione, su proposta dell'Amministratore Delegato, sentito il Direttore Scientifico.

Art. 8 - RESPONSABILE DI PROGETTO (RP)

Il Responsabile di Progetto è un soggetto afferente ad uno degli enti consorziati che partecipa con un proprio progetto ad un Bando di Ricerca e al quale sono attribuiti, a seguito di valutazione positiva e assegnazione del finanziamento, il coordinamento dell'attività progettuale, la responsabilità del raggiungimento degli obiettivi in funzione del budget assegnato e di tutti i compiti previsti dal Bando.

Qualora la gestione economica del progetto venga lasciata al Consorzio, il RP è la persona con cui lo stesso si raccorderà per tutte le operazioni a supporto dello svolgimento della ricerca, nonché il responsabile di tutte le risorse messe a disposizione dal Consorzio per lo svolgimento dello studio.

Per le tematiche di cui all'area 3 art. 3, per cui la Regione del Veneto delega al CORIS la gestione diretta di progetti, il Responsabile di Progetto è nominato dal Consiglio di Amministrazione su proposta dell'Amministratore Delegato, così come disposto all'art. 9 del vigente Statuto.

ART. 9 - PERSONALE DEL CONSORZIO E CONSULENZE

Per la gestione economica ed amministrativa, il Consorzio si potrà avvalere di personale dipendente o a contratto e di consulenze esterne, selezionati dall'Amministratore Delegato, così come previsto nelle deleghe ad esso attribuite.

In ogni caso il Consorzio potrà acquisire dai consorziati servizi o personale, con o senza obbligo di rimborso, sia a titolo oneroso sia a titolo gratuito.

ART. 10 - ASSEGNI DI RICERCA E BORSE DI STUDIO

Il Consorzio, previa autorizzazione del CdA, può stipulare convenzioni con le Università Socie o con altri Atenei per sostenere economicamente giovani ricercatori con Assegni e Borse di ricerca.

ART. 11 - TAVOLI DI LAVORO (GRUPPI DI LAVORO PERMANENTI)

Definizione

Il Tavolo di Lavoro è uno strumento di supporto al lavoro del Coordinatore, individuato dalla Regione o dal CdA del Consorzio, nell'ambito di un tema specifico. È un luogo di conoscenza, confronto, collaborazione tra soggetti individuali e collettivi con competenze, professionalità e titolarità diverse (del pubblico e del privato), impegnati congiuntamente nel cercare di risolvere le problematiche evidenziate proponendo delle procedure /provvedimenti da adottare.

Organizzazione e funzionamento

I tavoli di lavoro sono composti da:

1. Coordinatore;
2. Rappresentanti istituzionali di Regioni/ Aziende Sanitarie/IRCCS/Fondazioni Consorzi ecc. con conoscenze tecniche e del territorio nelle materie trattate dal tavolo di lavoro nel quale vengono nominati;
3. Eventuali esperti convocati ad hoc.

È compito del Coordinatore predisporre la convocazione e l'ordine del giorno sulla base di un programma di lavoro o per esigenze particolari. L'Amministrazione CORIS può convocare i tavoli se lo ritiene necessario.

Di quanto discusso e deciso nelle riunioni dei tavoli si redige un verbale o delle note riassuntive.

In caso vengano trattate tematiche che necessitano di studi particolari e di un finanziamento specifico da parte della Regione, i tavoli devono predisporre una proposta all'attenzione dell'Area Sanità e Sociale. Solo il Consiglio di Amministrazione del CORIS ha facoltà decisionale su questo aspetto.

Inoltre nel caso in cui all'interno del Tavolo di lavoro emerga la necessità di avviare un progetto di ricerca di particolare rilevanza e interesse per il CORIS/Regione, il CdA può deliberare di sostenerlo.

TITOLO IV – NORME GENERALI

ART. 12 - VALIDITÀ

Il presente atto entra in vigore alla data della sua approvazione da parte dell'Assemblea dei Soci.

ART. 13 - MODIFICHE

Il presente Regolamento potrà essere modificato con delibera approvata a maggioranza dall'Assemblea.

ART. 14 - RINVIO

Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento, si fa espresso richiamo alle disposizioni ed interpretazioni delle norme statutarie e del Codice Civile.

ART. 15 - CONTROVERSIE

Le controversie che sorgano dall'applicazione del presente Regolamento e non possano essere composte amichevolmente fra le parti sono devolute alla giurisdizione esclusiva del Foro di Padova.